

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 15 maggio 2015 Numero 16/2015

DEDUCIBILITA' IMU: CASI PARTICOLARI

Sul tema della deducibilità parziale dell'IMU per gli immobili strumentali (30% per il 2013 e 20% per il 2014), sono utili le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, contenute nella circolare n. 10/E del 15.5.2014. La deducibilità riguarda l'IRES (società di capitali) e l'IRPEF (imprese individuali, società di persone e professionisti), ma non l'IRAP. Quanto agli immobili strumentali posseduti da imprese individuali e professionisti, sono esclusi dall'agevolazione quelli adibiti promiscuamente all'attività professionale, o d'impresa e all'uso personale. Poiché la deducibilità è condizionata al pagamento dell'imposta, l'IMU di competenza 2013, versata con ravvedimento nel 2014, sarà deducibile dai redditi di quest'ultimo anno, nei limiti del 20% (Euroconference news del 9.5.2015). Secondo l'Agenzia, non è invece deducibile l'IMU di competenza 2012, versata tardivamente negli anni successivi.

IVA: MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO VC, INADEMPIMENTO FORMALE

Si è resa necessaria una sentenza della Cassazione (n. 9028/2011) per stabilire la legittimità degli acquisti non imponibili IVA (art. 8, II comma, D.P.R. n. 633/1972), effettuati da un <esportatore abituale>, anche in mancanza della compilazione (a <posteriori>) del quadro VC della dichiarazione IVA. Ciò, tuttavia, a condizione che il contribuente: - goda effettivamente dello *status* di esportatore abituale (più del 10% del volume d'affari con l'estero, nell'anno precedente); - abbia inviato al proprio fornitore, prima dell'effettuazione dell'operazione, la dichiarazione d'intento; - abbia tenuto la contabilità obbligatoria dell'azienda in modo uniforme al regime scelto, anche attraverso comportamenti concludenti. La violazione di cui sopra è quindi da considerare meramente formale (art. 8, comma I, del D. Lgs. n. 471 del 18.12.1997), punibile con la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. Il problema non si porrà più dall'esercizio 2015, in virtù della nuova disciplina (art. 20 D. Lgs. n. 175/2014), vista la moltitudine di informazioni che sono pervenute e per-

verranno, per altra via, all'amministrazione finanziaria, relativamente ai soggetti ed alle operazioni di cui sopra.

IRPEF: CHIARIMENTI SULLE SPESE MEDICHE

Con la circolare n. 24.4.2015 n. 17/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti utili per l'individuazione delle spese detraibili in ambito sanitario; tra essi: - la detraibilità delle spese di massofisioterapia (oltre che a quelle di fisioterapia), pur in assenza di prescrizione medica, è consentita a condizione che sul documento fiscale risulti sia la descrizione della prestazione sanitaria resa, sia il titolo di studio conseguito da chi ha reso la prestazione (diploma triennale conseguito entro il 17.3.1999); - le spese per cure odontoiatriche sono detraibili se dal documento giustificativo si desume che le stesse hanno natura sanitaria, e non, ad esempio, estetica; - le spese per la crioconservazione sono detraibili a condizione che dal documento giustificativo si desuma che il centro, presso il quale è eseguita la prestazione, sia tra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita e sia descritta la prestazione; - le spese detraibili per l'acquisto di veicoli per soggetti portatori di *handicap*, comprendono anche le spese di manutenzione (non ordinaria), purché sostenute entro 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso. Le spese in parola concorrono, con il costo d'acquisto, al raggiungimento del limite massimo di spesa agevolabile, pari a 18.075,99 euro, e non possono essere rateizzate.

RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI

Si tenga presente che il prossimo 30 giugno scadrà il termine per la <rideterminazione> del valore delle partecipazioni e dei terreni, posseduti al di fuori del regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali (art. 1, commi 626-627, Legge n. 190/2014). Entro la data suddetta dovrà essere approntata la perizia giurata e pagata la prima, od unica, rata dell'imposta sostitutiva dovuta (pari al 4% del valore delle partecipazioni non qualificate ed all'8% per quelle qualificate e dei terreni). La data di riferimento per la rivalu-

tazione è l'1.1.2015. Come per la precedente riapertura dei termini, è possibile <scontare> l'imposta versata in occasione di precedenti <rivalutazioni>.

NOVITA' INTERPRETATIVE SULLE DETRAZIONI 36% (50%)

Importanti precisazioni, alcune sorprendenti, sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 17/E del 24.4.2015), riguardo alla detrazione (ora 50%) relativa al recupero del patrimonio edilizio. In sintesi: - nell'ipotesi in cui il soggetto ordinante il pagamento sia diverso da quello indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione stessa sarà fruita da quest'ultimo soggetto; - il limite di spesa di 96.000 euro si applica per <autonomo> intervento; affinché un intervento sia considerato tale, rispetto ad altro eseguito sulla medesima unità immobiliare, è necessario che l'<autonomia> sia dimostrabile con elementi oggettivi, oltre che, se richiesti, con l'espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia svolta (denuncia di inizio attività, collaudo dell'opera, dichiarazione di fine lavori, ecc.); anche la documentazione di spesa deve essere autonoma tra gli interventi; - in caso di morte dell'avente diritto alle detrazioni, il beneficio si trasferisce all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile, la quale sussiste se l'erede può disporre del bene <immediatamente e liberamente>, anche se tale bene non è destinato ad <abitazione principale>. Qualora il bene sia concesso in locazione od in comodato a terzi, l'erede non potrà beneficiare (o continuare a beneficiare) della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal *de cuius*. La detenzione materiale non deve sussistere solo nell'anno in cui è accettata l'eredità, ma anche in ciascun anno in cui il contribuente intende fruire delle residue rate di detrazione. Nell'ipotesi poi in cui l'erede acquisisca o riprenda la detenzione dell'immobile, potrà beneficiare della detrazione per le rate successive.

IVA: ANCORA SUL <REVERSE CHARGE> IN EDILIZIA

Nella risoluzione dell'Agenzia n. 25/E/2015, ai fini della distinzione tra cessione di beni con posa in opera e prestazione

di servizi (comunque sempre nell'ambito dei codici ATECO indicati dalla predetta circolare), è precisato quanto segue: è integrata la prima fattispecie (con applicazione dell'IVA esposta) quando il bene venduto è prodotto in serie e presenta caratteristiche standardizzate, o richiede minime variazioni di misura per adattarsi alle richieste del cliente. Se invece il bene è prodotto in base alla specifica richiesta del cliente, e quindi non può più considerarsi <standard>, si entra nel campo delle prestazioni di servizi (<reverse charge>). Per operare la distinzione in parola non è sempre decisivo il rapporto tra il peso economico del bene ed il prezzo del servizio. Riveste invece quasi sempre un'importanza decisiva, ai fini della distinzione di cui sopra, il contratto, in particolare le clausole che prevedono le responsabilità del fornitore/prestatore. Riguardo alla manutenzione degli impianti fotovoltaici, qualora siano collocati sui tetti degli edifici, sono soggette all'inversione contabile (art. 17, VI comma, lett. a-ter, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto costituiscono parte integrante di un edificio); qualora invece gli impianti siano collocati <a terra>, non rientrando nella nozione di <edificio>, la fatturazione della prestazione di manutenzione comporterà l'addebito dell'IVA.

REDDITO D'IMPRESA: CASO PARTICOLARE DI COMPETENZA

Con la sentenza n. 9080 del 6.5.2015, la Cassazione ha sancito la deducibilità di un costo, manifestatosi entro la chiusura del periodo d'imposta, ma venuto a conoscenza del contribuente dopo la chiusura dell'esercizio (ma entro il termine per la redazione del bilancio e la presentazione della dichiarazione dei redditi). I giudici, nel loro responso, hanno attribuito peso decisivo per la rilevanza fiscale del costo alla circostanza che <certezza ed obiettiva determinabilità> del componente negativo di reddito siano maturati entro la fine dell'esercizio.

FORNITURA DI STAND FIERISTICI NELLA UE

La Corte di giustizia UE, con la causa C-530/09 del 27.10.2011, è intervenuta a precisare la disciplina IVA, in ambito comunitario, per la fornitura di stand fieristici, con relativo allestimento. E' stato ribadito che tali prestazioni sono inquadrabili tra i servizi generici (art. 7-ter, comma I, lett. a-, del D.P.R. n. 633/1972), la cui territorialità è nel paese del committente. Invece, il semplice accesso a manifestazioni fieristiche (oltre che culturali, artistiche, sportive, scientifiche, ecc.), oltre ai servizi connessi con l'accesso, sono disciplinati dall'art. 7-quinquies dello stesso D.P.R., che prevede la territorialità nel paese ove si svolge la manifestazione (e quindi l'applicazione dell'IVA locale).

stici, con relativo allestimento. E' stato ribadito che tali prestazioni sono inquadrabili tra i servizi generici (art. 7-ter, comma I, lett. a-, del D.P.R. n. 633/1972), la cui territorialità è nel paese del committente. Invece, il semplice accesso a manifestazioni fieristiche (oltre che culturali, artistiche, sportive, scientifiche, ecc.), oltre ai servizi connessi con l'accesso, sono disciplinati dall'art. 7-quinquies dello stesso D.P.R., che prevede la territorialità nel paese ove si svolge la manifestazione (e quindi l'applicazione dell'IVA locale).

CEDOLARE <SECCA>: ANCHE SE IL LOCATARIO E' UNA SOCIETA'


Una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (n. 3529/25/15) giudica applicabile la <cedolare secca>, nell'affitto degli immobili abitativi, anche quando il locatario è una società. La motivazione è che l'orientamento contrario, espresso dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 26/2011), non deriva dal contenuto letterale della legge. Questa sentenza si allinea a quella della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (n. 470/3/14 del 4.11.2014). Auspichiamo, quindi, un <ravvedimento> da parte dell'Agenzia.

DEPOSITI IVA: NUMEROSE OPPORTUNITA'

La circolare dell'Agenzia n. 12/E/2015 contiene importanti chiarimenti in merito alle operazioni che possono essere eseguite <in sospensione d'imposta> (art. 50-bis, comma IV, del D.L. n. 331/1993), utilizzando un deposito IVA. Tra esse, l'<immissione in libera pratica> (trasformazione di merce <non comunitaria> in merce <comunitaria>). I beni di provenienza extra comunitaria, che sono immessi nel deposito IVA, saranno sottoposti ad imposta (mediante <reverse charge>), solamente al momento dell'estrazione, ai fini della loro commercializzazione o del loro utilizzo in Italia. Tale procedura è particolarmente indicata per i soggetti IVA che non hanno la qualifica di <esportatore abituale>. Molte opportunità sono inoltre offerte dalla cessione di beni con contestuale introduzione nel deposito IVA. Si tratta di operazioni di vendita di beni, che non lasciano il terri-

torio italiano, eseguite nei confronti di clienti comunitari. La cessione di beni (che si trovano in un deposito IVA), pur avvenendo sul territorio italiano, è considerata <non soggetta ad IVA ai sensi art. 50-bis del D.L. n. 331/1993>. Il soggetto acquirente comunitario (per l'operazione d'acquisto) non necessita dell'identificazione ai fini IVA in Italia, che invece dovrà avvenire al momento dell'estrazione dei beni dal deposito, se costui intende disporne in Italia. In alternativa all'identificazione, c'è la possibilità di nominare un rappresentante fiscale.

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	06/05/15	13/05/15
3 mesi	-0,008	-0,009
6 mesi	0,063	0,06
1 anno	0,171	0,171
CAMBI	06/05/15	13/05/15
Euro - USD	1,123	1,122
Euro - yen	134,59	134,31
SPREAD	06/05/15	13/05/15
(> Germania)	135	117



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO